

Sent.	_____
R.G.	_____
Cron.	_____
Rep.	_____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Composto dai magistrati

Dr. Stefano Scarafoni Presidente rel.

Dr. Nicola Saracino Giudice

Dr. Renato Castaldo Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 76/07 promosso con ricorso depositato in data
15.10.2007

DA

D J, n.q. di procuratore speciale di D P. S, rappresentato e difeso dall'avv. V M di B
giusta procura in atti;

RICORRENTE

CONTRO

S. s.r.l. –a responsabilità limitata in liquidazione in persona del liquidatore S A,
contumace;

RESISTENTE

OGGETTO: dichiarazione di fallimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.J., n.q. di procuratore speciale del fratello D P. S, ricorreva al tribunale di Tivoli chiedendo che fosse dichiarato il fallimento della società S. '93 s.r.l. allegando di essere creditore di quest'ultima della complessiva somma di € 266.446,16, oltre ulteriori interessi maturati dopo il 27.1.2006, in virtù di sentenza del tribunale di Tivoli notificata in forma esecutiva unitamente all'atto di precetto in data 10.5.2006. Allegava, altresì, che la società era stata posta in liquidazione in data 17.2.2003 e che da tale data risultava inattiva e la sede legale indicata nel certificato del registro delle imprese era solo fittizia perché all'indirizzo indicato risultava ubicata un'enoteca.

Il collegio delegava il giudice relatore all'istruzione del procedimento ed il giudice delegato fissava l'udienza del 16.1.2008 per l'audizione delle parti, con il rispetto del termine libero a comparire, ed ordinava al liquidatore della società debitrice di depositare una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, i bilanci degli ultimi tre esercizi sociali ed il libro iva vendite ed acquisti.

All'udienza del 16.1.2008 il difensore di parte ricorrente produceva il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza notificati a mezzo posta al liquidatore S A in data 21.11.2007; nessuno si costituiva per la società debitrice, né compariva all'udienza fissata, ed il difensore del creditore ricorrente insisteva nella domanda.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sull'instaurazione del contraddittorio.

1. Il contraddittorio è stato correttamente instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al liquidatore della società debitrice S.A.. La notifica è avvenuta a mezzo del servizio postale ed il piego risulta essere stato regolarmente ritirato presso l'ufficio in data 21.11.2007. Fra la data del

perfezionamento della notifica e quella della successiva udienza di comparizione corre il termine previsto dall'articolo 15 della legge fallimentare, sicché il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti della società resistente.

Sul presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento.

1. Nelle more del procedimento prefallimentare è entrato in vigore il d.lgs. n. 169/07 il cui articolo 1 ha sostituito l'articolo 1 del r.d. 16.3.1942, n. 267, come già in precedenza sostituito dal d.lgs. n. 5/06; la nuova formulazione dell'articolo 1 del r.d. 16.3.1942, n. 267, prevede che il possesso dei requisiti soggettivi necessari perché l'imprenditore commerciale non sia dichiarato fallito debba essere provato dal resistente;
2. la società resistente non si è costituita nel procedimento e, quindi, nulla ha provato in merito, né ha ottemperato all'ordine del giudice delegato dal collegio di provvedere al deposito della relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sociali e dei libri i.v.a.;
3. la nuova disposizione dell'articolo 1, seppure sopravvenuta nel corso del procedimento, trova applicazione in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 22 del predetto d.lgs. n. 169/07 che stabilisce che le disposizioni dello stesso si applichino ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore (1.1.2008).

Sull'esistenza dello stato d'insolvenza.

1. Sull'esistenza dello stato d'insolvenza è sufficiente rilevare che il credito vantato dal ricorrente è enorme ed è provato da una sentenza esecutiva notificata nel maggio del 2006 unitamente al precetto;
2. la società resistente, rimasta contumace nel presente procedimento, non ha nemmeno allegato che la pronuncia sia stata oggetto d'impugnazione, né ha prospettato alcuna possibilità di pagamento;
3. a detto debito debbono essere aggiunti gli insoluti nei confronti dell'Agente della Riscossione della Provincia di Roma, ammontanti ad € 565.977,66, come risulta dalla comunicazione della Equitalia Gerit s.p.a.;
4. le acquisizioni istruttorie relative alle pendenze nei confronti dell'Agente della Riscossione sono avvenute a seguito della richiesta avanzata d'ufficio dal giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento; la disposizione per l'acquisizione d'ufficio di tali elementi istruttori è stata emessa direttamente con il decreto di fissazione dell'udienza, come previsto dalla disciplina dell'articolo 15 del r.d. 16.3.1942, n. 267, nella versione risultante dal d.lgs. n. 5/06, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 169/07 che, invece, facoltizza il giudice, al momento della fissazione dell'udienza, alla sola richiesta di "eventuali informazioni urgenti";
5. pertanto, essendo stata legittimamente disposta l'acquisizione istruttoria sotto il vigore della precedente disciplina dell'articolo 15 l.f., che ne prevedeva il potere (al contrario della nuova che, invece, lo limita ai soli casi di "informazioni urgenti"), i risultati della stessa possono essere certamente utilizzati ai fini della decisione;
6. da ultimo, ai fini della valutazione dello stato d'insolvenza, appare circostanza qualificante l'avvenuta scomparsa della società dalla sede legale (come

testimoniato dalla relata di notifica del precetto da cui risulta che, all'indirizzo della sede legale, attualmente vi è un'enoteca) e la messa in liquidazione della stessa fin dal mese di febbraio 2003;

7. l'entità dei debiti gravanti sulla società S. s.r.l. rende pacifica l'esistenza di un ammontare di debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, nuovo limite stabilito dall'articolo 15, ultimo comma, l.f. come novellato dal già richiamato d.lgs. n. 169/07 direttamente applicabile al presente procedimento per la già richiamata disciplina transitoria dell'articolo 22.

P.Q.M.

Visti gli articoli 1, 5, 6, 16 e 28 del r.d. 16.3.1942 n. 267, come modificati o sostituiti dal d.lgs. 9.1.2006 n. 5 e dal d.lgs. 12.9.2007 n. 169, così provvede:

1. dichiara il fallimento di S. '93 s.r.l. a responsabilità limitata in liquidazione, con sede legale in , , c.f. , in persona del liquidatore S.A.;
2. nomina giudice delegato per la procedura il dr. Stefano Scarafoni;
3. nomina curatore la dr.ssa B P di , via ;
4. ordina alla società fallita di depositare, entro tre giorni, nella cancelleria di questo tribunale, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. stabilisce il giorno , alle ore 15,00, nella sede di questo tribunale in Tivoli, via Nicolò Arnaldi 19, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato;
6. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di

cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

Così deciso in Tivoli in data 29.1.2008

IL PRESIDENTE ESTENSORE